



Criteria di partecipazione per l'introduzione del voto elettronico (e-voting)

Determinanti ai fini della definizione dei criteri di partecipazione sono le basi giuridiche della Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; [CSC 150.100](#)) e dell'Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (OPDC; [CSC 150.200](#)).

1. Aspetti generali

Il comune decide autonomamente se offrire il voto elettronico integrale (per tutte le votazioni/elezioni a tutti i livelli), il voto elettronico selettivo (senza elezioni comunali) o il voto elettronico parziale (senza elezioni e votazioni comunali).

Per votazioni/elezioni regionali o comunali, il voto elettronico è generalmente possibile nelle date di votazione in bianco della Confederazione e in un massimo di due date supplementari stabilite dalla Cancelleria dello Stato e annunciate ogni volta nel marzo dell'anno precedente. In caso di voto elettronico selettivo e parziale, le votazioni/elezioni comunali non possono svolgersi contemporaneamente a quelle federali, cantonali o regionali.

2. Procedura di annuncio

a. Procedura di annuncio per aventi diritto di voto

Il comune può utilizzare il modulo di registrazione messo a disposizione dal Cantone su www.gr.ch per l'annuncio degli aventi diritto di voto all'opzione del voto elettronico. Il comune è quindi responsabile di registrare le iscrizioni nel registro elettorale e di inviare la conferma agli aventi diritto di voto tramite lettera. Ciò potrebbe richiedere un adeguamento dei rispettivi sistemi di controllo degli abitanti.

b. Procedura di annuncio dei candidati alle elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario

Se per una votazione alle urne il comune sceglie l'opzione «voto elettronico integrale» e quindi opta per il voto elettronico anche per le elezioni comunali, dal 1° gennaio 2024, per le elezioni svolte secondo il sistema maggioritario, si applicherà una procedura di annuncio dei candidati ai sensi dell'art. 19b ss. LDPC:

al più tardi entro il quattordicesimo lunedì precedente la data delle elezioni, il comune pubblica l'invito a presentare proposte elettorali, le quali devono giungere al comune al più tardi entro il nono lunedì precedente la data delle elezioni.

3. Mansioni del comune per votazioni/elezioni con voto elettronico

a. Preparativi

Otto settimane prima della data della votazione, il comune invia i dati degli aventi diritto di voto annunciatisi per il voto elettronico ai sensi dello [standard dei dati eCH-0045](#). Su incarico del Cantone, la tipografia designata si occuperà di produzione, stampa, confezionamento e invio dei certificati elettorali.

Inoltre, i comuni con voto elettronico integrale registrano anche le indicazioni di eventuali oggetti in votazione a livello comunale nel sistema di scrutinio VeWork messo a disposizione dal Cantone. L'invio elettronico degli oggetti in votazione prevede la possibilità di utilizzare anche l'app VoteInfo della Confederazione ([VoteInfo – Informazioni ufficiali sulle votazioni \(admin.ch\)](#)).

b. Esecuzione

Durante gli orari di apertura delle urne elettroniche, il comune agisce da centro di supporto per gli aventi diritto di voto, mentre il Cantone fa lo stesso nei confronti del comune.

c. Valutazione

Per gli oggetti in votazione a livello federale e cantonale, i comuni uniscono i risultati del sistema voto elettronico a quelli del voto per corrispondenza e a quelli delle urne nel sistema di scrutinio VeWork fornito dal Cantone. Dopodiché, i comuni comunicano il risultato consolidato alla Cancelleria di Stato.

Aggiornamento: settembre 23